

COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 117/07/2011

Svolgimento del processo

La Sig.ra Sa.Pa rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico D'Arrigo ha proposto rituale ricorso avverso l'Avviso di Liquidazione e irrogazione sanzioni n. 20041T003422000 emesso dalla Agenzia delle Entrate - Ufficio Brescia 2, al fine del recupero di maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale sull'atto di compravendita di un bene immobile da destinare ad uso "prima casa" stipulato il 20/04/2004, notaio dott. Corrado Defendi, registrato il 05/05/2004 serie 1T numero 3421.

Ciò, in dipendenza di decadenza delle agevolazioni di cui alla nota II BIS ALL'ARTICOLO 1 DELLA TARIFFA, PARTE PRIMA, ALLEGATA al DPR n.131/1986, in quanto l'immobile de quo, nel termine dei 5 anni dall'acquisto fu alienato senza il riacquisto, entro 1 anno, di altro immobile da adibire ad abitazione, come previsto dalla normativa vigente.

Al presente ricorso RGR n. 1788/10 viene riunito il ricorso RGR n. 1790/10.

La parte ricorrente, premettendo una breve cronistoria degli eventi che condussero alla alienazione de qua, a seguito di esecuzione di separazione tra i coniugi ,omologata da Tribunale di Brescia con decreto del 15/05/2006 n. 8400/2006, censura l'operato dell'Ufficio e chiede:

In via principale - annullarsi l'avviso di liquidazione

In subordine - dichiarare non dovute le sanzioni irrogate.

L'Ufficio, costituendosi in giudizio, contesta e confuta le argomentazioni della ricorrente e conclude per la conferma della validità ed efficacia dell'atto impositivo impugnato, per il rigetto del ricorso e per la condanna delle spese..

La Commissione si riserva.

A scioglimento della riserva la Commissione, visti gli atti di causa, ritiene che il ricorso sia fondato ne meriti di essere accolto.

La nota II bis all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/86, al n. 4, statuisce che "in caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine dei 5 anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una soprattassa del 30% delle stesse imposte, nonché interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale".

L'art. 19 della tariffa I n. 74/87, a sua volta prevede che "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui all'art. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa"

La Suprema Corte con sentenza n. 176 del 15/04/1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo in relazione agli artt. 4, DPR 635/72, e 1, Tariffa allegata, nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione.

Sempre la S.C., con sentenza n. 154/99 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, in documenti, i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi.

Nella specie, dagli atti e dai documenti prodotti in giudizio emerge con nettezza che la cessione dell'immobile era stata posta in essere al solo ed esclusivo fine di dare esecuzione formale alle statuizioni di separazione tra i coniugi, statuizioni che il Tribunale di Brescia aveva adottato con il decreto succitato. Del resto nell'atto del notaio si evince che la cessione avviene senza pagamento di alcun corrispettivo in denaro.

Ciò posto, il collegio ritiene plausibile che la fattispecie in esame non rientri nel campo di applicazione della norma di cui al n.4) della nota 2 bis della tariffa, e ciò perché la cessione dell'immobile costituisce atto emanato in stretta esecuzione del decreto giudiziale di omologazione della separazione tra i coniugi, e le caratteristiche assolutamente peculiari del negozio "de quo", che non ubbidisce a un "animus donandi", ma alla volontà di definire i rapporti patrimoniali in seguito alla risoluzione del rapporto matrimoniale, sotto l'egida del Tribunale, giustifica la non riconducibilità della fattispecie nell'alveo della disposizione di cui al citato n.4).

In questa prospettiva, a parere della sezione, non si giustifica la decadenza dei benefici fiscali "prima casa" in quanto, in questo caso, l'intera proprietà dell'immobile passa all'altro coniuge, senza che tale operazione straordinaria abbia alcun intento speculativo.

Per tutte le argomentazioni sin qui svolte, il ricorso va accolto. Ogni altra questione resta assorbita.

La particolarità delle questioni trattate costituisce giusto motivo per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.

PQM

La commissione, a scioglimento della riserva, accoglie i ricorsi riuniti.

Spese compensate.